

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 1-3841

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR). Operazioni 4.1.1. Approvazione, per l'anno 2021, quale parziale modifica dell'allegato B della D.G.R. 78-2686 del 21/12/2015, dei criteri e disposizioni per l'emanazione dei bandi per il periodo di estensione 2021-2022 di cui al Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;
- con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015 n. 29-2396 è stato, tra l'altro, recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;
- il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 23-2324 del 20 novembre 2020;
- il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole;
- con la D.G.R. n. 78-2686 del 21/12/2015 sono state approvate, tra l'altro, le istruzioni per l'applicazione delle sopraccitate Operazioni ed i criteri e le disposizioni generali per l'emanazione dei bandi.

Premesso, inoltre, che:

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

il citato Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 prevede altresì l'integrazione con risorse cofinanziate aggiuntive delle risorse dei Programmi di Sviluppo Rurale vigenti ai fini dell'estensione della attività al biennio 2021-2022;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, disciplina il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto "Next Generation EU", tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020;

la D.G.R. n. 1-3725 del 24 agosto 2021 "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposte di modifica, per l'anno 2021, alla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020" contenente, tra l'altro, l'ulteriore disponibilità di 663.335,00 € a favore della Misura 21 Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche Azione 1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne".

Dato atto che risulta necessario provvedere nell'immediato all'emanazione di un bando relativo l'Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", vista l'approssimarsi della fine del periodo di programmazione, che si concluderà il 31.12.2022, con rendicontazione dei sostegni e premi erogati che ARPEA dovrà presentare alla Unione Europea entro il cosiddetto periodo N+3, prevedendo che:

- tale emanazione sia ineluttabilmente condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea della richiesta della suddetta modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte per il citato periodo transitorio;
- sia esplicitato e specificamente accettato da parte di chi presenta l'istanza, che nulla potrà essere rivendicato nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea qualora, nel caso in cui la Commissione Europea non approvi o approvi con modifiche la richiesta di modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte per il citato periodo transitorio, si verifichi l'impossibilità di pagamento degli aiuti o la necessità di applicare criteri di selezione differenti da quelli riportati nel presente provvedimento, anche per domande di sostegno e premio già presentate e ammesse, nonché per investimenti e spese già effettuate dai beneficiari.

Dato atto, inoltre, che:

a fronte dell'approssimarsi della conclusione della programmazione e delle scadenze non derogabili poste dalla Unione Europea, occorrono specifiche disposizioni sull'operatività del biennio 2021-2022, finalizzate ad assicurare il celere svolgimento delle operazioni gestionali connesse alla definizione delle domande di sostegno, la celere realizzazione da parte dei beneficiari degli investimenti oggetto del sostegno dell'Operazione 4.1.1 e il completo utilizzo della dotazione finanziaria, incluse le risorse rese disponibili a causa della fisiologica quota di domande di sostegno che vengono rigettate e/o ridimensionate dopo l'inserimento in graduatoria e l'ammissione al finanziamento;

risulta di conseguenza necessario modificare la citata D.G.R. n. 78-2686 del 21/12/2015 al fine di adeguare alle suddette finalità le istruzioni, ivi contenute, per l'applicazione delle sopraccitate Operazioni ed i criteri e le disposizioni generali per l'emanazione dei bandi.

Richiamato che:

la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);

l'art. 12 della Legge regionale n. 35/2006 ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la D.G.R. 14 gennaio 2008 n. 38-8030 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi

comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e che pertanto l'erogazione dei pagamenti di cui all'Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la gestione dei flussi finanziari del PSR della Regione Piemonte, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% del totale della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dalla UE all'Organismo pagatore regionale;
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% del totale della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% del totale della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% del totale della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Richiamato, inoltre, che, ai sensi della citata Delibera del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, le percentuali di cofinanziamento sopra citate si applicano alle risorse finanziarie per le annualità 2021-2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 soltanto sui fondi FEASR ordinari (cd. "FEASR QFP").

Dato atto, altresì, che in riferimento alla citata Operazione 4.1.1 sono stati emanati dal 2015 i seguenti bandi:

- DD 885 del 22.12.2015 - Bando apertura presentazione domande operazioni 4.1.1 e 4.1.2;
- DD 680 del 12.07.2017 – Secondo bando apertura presentazione domande operazione 4.1.1;
- DD 528 del 06.05.2019 – Terzo bando apertura presentazione domande operazione 4.1.1.
- DD 524 del 30.07.2020 - Quarto bando apertura presentazione domande operazione 4.1.1.

Valutato inoltre opportuno, vista la necessità già precedentemente evidenziata di assicurare il sollecito svolgimento delle operazioni gestionali connesse all'esame ed alla realizzazione delle domande di sostegno e la completa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili (che devono essere assegnate alle aziende agricole beneficiarie entro l'anno 2022), privilegiare bandi dalla struttura snella che riducano il più possibile i tempi necessari alla gestione delle domande di sostegno ed alla realizzazione degli investimenti da parte dei beneficiari, prevedendo la presentazione di domande complete della documentazione necessaria alla istruttoria delle domande stesse e limitando la concessione di proroghe e varianti.

Sentito il Comitato di Sorveglianza del PSR, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, nella consultazione telematica svoltasi dal 20.07.2021 al 30.07.2021 (con documento di chiusura approvato dall'Autorità di Gestione del PSR con DD n. 729 del 18.08.2021), con riferimento ai contenuti di cui alla presente deliberazione.

Dato atto:

- della D.G.R. n. 1-3725 del 24.08.2021 con cui tra l'altro si approva, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte e si demanda alla

Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di gestione, la notifica alla Commissione europea del suddetto testo modificato, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014;

- della comunicazione, prot. n. 22533 del 25.08.2021, con cui la Direzione Agricoltura e Cibo ha effettuato la notifica del testo del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, modificato ai sensi del Reg. (UE) 2020/2220, alla Commissione europea - Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale;
- della DD n. 741 del 26.08.2021 con cui il Responsabile della Direzione Agricoltura e Cibo determina di autorizzare, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione e nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'applicazione delle modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, finalizzate all'estensione del PSR per gli anni 2021-2022, notificate ufficialmente alla Commissione europea via SFC in data 25 agosto 2021 (prot. n. 22533/A17.05B) su autorizzazione della Giunta regionale (deliberazione n. 1 - 3725 del 24 agosto 2021).

Ritenuto, pertanto, di disporre che, per l'anno 2021 quale parziale modifica dell'allegato B della D.G.R. n. 78-2686 del 21/12/2015, l'emanazione del bando di presentazione domande relativo all'Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - periodo di estensione 2020-2022, avvenga nel rispetto dei criteri di selezione e delle disposizioni, come definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR nella consultazione telematica svoltasi dal 20.07.2021 al 30.07.2021, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, inoltre, di destinare per il suddetto bando dell'Operazione 4.1.1 una dotazione finanziaria complessiva di euro 28.000.000,00 così ripartita:

- euro 26.890.000,00 di fondi FEASR ordinari (cd. "FEASR QFP") di cui euro 4.588.509,60 di quota di cofinanziamento regionale;
- euro 1.110.000,00 (di cui euro 189.410,40 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 4144/2015, con l'Impegno n. 282/2015, con l'Impegno n. 10/2018) di minori risorse finanziarie utilizzate nella Misura 4 - Operazione 4.1.2 del PSR 2014-2020, accertate con la D.D. n. 646 del 29/07/2021 e con la D.D. n. 190 del 16/04/2020.

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge regionale 01 dicembre 2020, n. 29 "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni in materia agricola";
- la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";
- la Legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)" pubblicata sul B.U. 12 agosto 2021, 1° suppl. al n. 32.

Dato atto che l'unico onere per il bilancio finanziario gestionale regionale 2021-2023, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 4.588.509,60, quale quota di cofinanziamento regionale dell'Operazione 4.1.1 del PSR - bando 2021 - che trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - annualità 2022 - utilizzato fino alla concorrenza di € 847.401,95 che presenta una disponibilità finanziaria di € 25.454.020,10.

Ritenuto di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi i bandi nel rispetto dei criteri di cui al suddetto allegato.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge.

delibera

nelle more dell'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 1-3725 del 24 agosto 2021, relativa al periodo di estensione del PSR nel biennio 2021-2022 come definito dal Reg UE 2020/2220:

a) di disporre che, per l'anno 2021 quale parziale modifica dell'allegato B della D.G.R. n. 78-2686 del 21/12/2015, l'emanazione del bando di presentazione domande relativo alla Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - periodo di transizione 2020-2022, avvenga nel rispetto dei criteri di selezione e delle disposizioni, come definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella consultazione telematica svoltasi dal 20.07.2021 al 30.07.2021 (con documento di chiusura approvato con DD n. 729 del 18.08.2021), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

b) di destinare per il suddetto bando dell'Operazione 4.1.1 una dotazione finanziaria complessiva di euro 28.000.000,00 così ripartita:

- euro 26.890.000,00 di fondi FEASR ordinari (cd. "FEASR QFP") di cui euro 4.588.509,60 di quota di cofinanziamento regionale;
- euro 1.110.000,00 (di cui euro 189.410,40 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 4144/2015, con l'Impegno n. 282/2015, con l'Impegno n. 10/2018) di minori risorse finanziarie utilizzate nella Misura 4 - Operazione 4.1.2 del PSR 2014-2020, accertate con la D.D. n. 646 del 29/07/2021 e con la D.D. n. 190 del 16/04/2020;

c) di dare atto che l'unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 4.588.509,60, quale quota di cofinanziamento regionale dell'Operazione 4.1.1 del PSR - bando 2021 - che trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - annualità 2022 - utilizzato fino alla concorrenza di € 847.401,95 che presenta una disponibilità finanziaria di € 25.454.020,10;

d) di stabilire che l'emanazione del bando della Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" del PSR avvenga in forma condizionata alla approvazione da parte della Commissione Europea della richiesta di modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte per il citato periodo transitorio, e preveda che sia esplicitato e specificamente accettato da parte di chi presenta l'istanza, che nulla potrà essere rivendicato nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea qualora, nel caso in cui la Commissione Europea non approvi o approvi con modifiche la richiesta di modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte per il citato periodo transitorio, si verifichi l'impossibilità di pagamento degli aiuti o la necessità di applicare criteri di selezione differenti da quelli riportati nel presente provvedimento, anche per domande di sostegno e premio già presentate e ammesse, nonché per investimenti e spese già effettuate dai beneficiari;

e) di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per

l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi i bandi nel rispetto dei criteri di cui al suddetto allegato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Allegato A

Criteria di selezione per l'emanazione del bando 2021 relativo alla Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) periodo di estensione 2021- 2022

L'emanazione del bando 2021 relativo alla Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" è considerata urgente per l'approssimarsi della fine del periodo di programmazione (che si concluderà il 31.12.2022, con rendicontazione dei Premi erogati che ARPEA dovrà fare alla unione Europea entro il cosiddetto periodo N+3).

L'emanazione ed attuazione del bando 2021 - Operazioni 4.1.1 del PSR è condizionata alla approvazione da parte della Commissione Europea della richiesta di modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte per il periodo di estensione di cui al Reg. (UE) 2220/2020 (Operazione 4.1.1, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, nella consultazione telematica svoltasi dal 20.07.2021 al 30.07.2021) ed alla effettiva assegnazione al PSR del Piemonte delle risorse aggiuntive di cui al citato Reg. (UE) 2220/2020, previste dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021.

Nulla potrà essere fatto valere nei confronti della Regione Piemonte, di ARPEA, dello Stato Italiano o della Unione Europea qualora l'erogazione dei contributi previsti dal presente bando non possa essere effettuata a causa della mancata o minore assegnazione al PSR del Piemonte delle risorse aggiuntive di cui al citato Reg. (UE) 2220/2020 e/o alla mancata approvazione (o alla approvazione con modifiche) da parte della Unione Europea della richiesta di modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte per il periodo di estensione di cui al Reg. (UE) 2220/2020 (Operazione 4.1.1, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, nella consultazione telematica svoltasi dal 20.07.2021 al 30.07.2021), anche in riferimento a domande ammesse o tecnicamente ammissibili ed a lavori/investimenti già realizzati e/o spese già effettuate a totale carico del richiedente.

I presenti criteri di selezione modificano i criteri e disposizioni approvati nell'allegato B della DGR n. 78-2686 del 21.12.2015 che per la rimanente parte integralmente sono confermati.

I criteri di selezione saranno applicati attraverso un sistema di punteggi di priorità.

I criteri che verranno applicati per la formazione delle graduatorie delle domande e l'attribuzione dei punteggi di priorità ai fini dell'inserimento in graduatoria (definiti in sede del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella consultazione telematica svoltasi dal 20.07.2021 al 30.07.2021) sono quelli di seguito riportati.

Verranno predisposte graduatorie separate per le domande presentate da aziende agricole site in aree svantaggiate (Aree D e Aree C2) e per le domande presentate da aziende agricole site in aree A, B, C1 (la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente sulla base degli investimenti richiesti e dei relativi importi, come di seguito specificato).

La priorità prevista dalla Operazione 4.1.1 per le domande presentate da aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 verrà applicata assegnando alle domande presentate da aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 una quota del budget complessivo del bando pari al 25%, superiore al peso percentuale (12,53%) rappresentato (in termini di Produzione Standard) dalle aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 rispetto al totale regionale delle aziende agricole.

Per ogni azienda richiedente, verrà preliminarmente calcolata la OTE (Orientamento Tecnico Economico, da cui discende il settore produttivo in cui viene classificata l'azienda) e la Produzione Standard (PS), sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.lgs 173/1998 e del DPR 503/1999.

Ai fini della definizione della domanda di sostegno e del punteggio di priorità spettante, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente sulla base degli investimenti richiesti e dei relativi importi. In caso di realizzazione di investimenti fissi (in base alla codifica come "investimento fisso" o "investimento non fisso" nella "Tabella investimenti" dei singoli investimenti richiesti), la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene realizzato il maggior importo di investimenti fissi. In subordine, se nella domanda NON vi sono investimenti fissi, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene dichiarato l'utilizzo del maggior importo di investimenti.

Se la localizzazione convenzionale della azienda (così determinata in base agli investimenti richiesti) sarà nelle Aree D e C2, la domanda verrà inserita nella graduatoria delle Aree D e C2; se la localizzazione della azienda sarà nelle Aree A, B, C1, la domanda verrà inserita nella graduatoria delle Aree A, B, C1.

Nel caso di realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte delle aziende agricole, si intendono collettivi per uso condiviso gli investimenti effettuati da un soggetto giuridico che definisce tra più imprese agricole un legame stabile (in forma di società o società cooperativa), valido fino alla scadenza del vincolo di destinazione dell'investimento da destinarsi esclusivamente all'utilizzo condiviso da parte degli associati partecipanti alla domanda per la realizzazione di investimenti collettivi, tale soggetto giuridico deve essere stato costituito in data antecedente al 01.07.2021. Tutte le imprese agricole coinvolte sono responsabili in solido fino alla scadenza del suddetto vincolo. La localizzazione dell'investimento è definita in base alla classificazione prevalente tra le sedi operative dei singoli aderenti.

Tenendo conto del fatto che una azienda agricola non può avere contemporaneamente due (o più) domande di contributo in corso relative al miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità, che attivino le Operazioni 4.1.1 e/o 4.1.2, e che non può pertanto presentare una nuova domanda di sostegno fino a quando la precedente non è conclusa (avvenuta presentazione della domanda di pagamento di saldo ovvero rinuncia alla precedente domanda), occorre conciliare la realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte delle aziende agricole a tale scopo associate e la realizzazione di investimenti effettuata individualmente da parte delle aziende agricole singole.

In caso di investimenti collettivi per uso condiviso da parte delle aziende agricole a tale scopo associate la limitazione sopra indicata si applica pertanto nel seguente modo:

- una azienda agricola non può partecipare ad una domanda per la realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte delle aziende agricole a tale scopo associate presentata sul presente bando 2021 e contemporaneamente presentare una domanda di sostegno come azienda singola sempre sul presente bando 2021 in tale caso la domanda di sostegno presentata come azienda singola sarà respinta in considerazione della priorità data alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso, al fine di non comprometterne la realizzazione;
- una azienda agricola può partecipare ad una domanda per la realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte delle aziende agricole a tale scopo associate presentata sul presente bando 2021 anche se ha ancora in corso una domanda di sostegno come azienda singola relativa al miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità che attiva le Operazioni 4.1.1 e/o 4.1.2 presentata sui bandi precedenti.

Agli investimenti collettivi per uso condiviso da parte delle aziende agricole verranno riconosciuti i punteggi di cui ai seguenti criteri di selezione:

- Investimenti finalizzati a soddisfare i principali fabbisogni dei sottosettori (primo criterio di selezione)
- Investimenti a prevalente finalità ambientale (secondo criterio di selezione)
- Priorità a domande presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi (sesto criterio di selezione)

- Priorità a domande relative a investimenti che non consumano nuovo suolo (nono criterio di selezione)

I punteggi relativi ai rimanenti criteri di selezione saranno attribuiti facendo riferimento alla media dei valori delle aziende partecipanti.

Le domande inserite in graduatoria saranno avviate alla istruttoria fino a concorrenza dell'importo complessivo di contributo richiesto con la dotazione finanziaria del bando.

| Principio di selezione descritto nel PSR – “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” | Criterio di selezione | Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) | Punteggio attribuito al criterio |
|---|---|---|---|
| Primo criterio | | | |
| Il sostegno sarà indirizzato alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata, assegnando priorità ai sottosectori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l'agricoltura regionale e agli investimenti finalizzati a soddisfare i principali fabbisogni di tali sottosectori (vedi la tabella “Schema fabbisogni prioritari dei sottosectori” riportata nel capitolo 4.2 del PSR in corrispondenza della descrizione del fabbisogno F4). | Domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti finalizzati a soddisfare i principali fabbisogni dei sottosectori: Riso; Cereali e altri seminativi; Ortofrutta; Vitivinicolo; Carne bovina; Carne suina; Latte Avicunicoli; Ovicapri | Criterio applicato sulla base della tabella “Schema fabbisogni prioritari dei sottosectori” riportata nel capitolo 4.2 del PSR in corrispondenza della descrizione del fabbisogno F4 – valgono i fabbisogni trasversali e gli incroci righe-colonne contrassegnati con il segno “X”. Subordinato al fatto che l'investimento sia effettivamente realizzato | Investimenti prevalenti finalizzati a soddisfare uno o più dei fabbisogni specifici o trasversali: 4 punti nel caso di investimenti prevalentemente di tipo fisso, 2 punti nel caso di altri investimenti |
| Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale | | | |
| Secondo criterio | | | |
| Sarà riconosciuta priorità alle aziende di dimensione economica intermedia, | Aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 15.000 euro e 30.000 euro (per le aree D e C2 aziende richiedenti con PS compresa tra 10.000 euro e 30.000 euro) | Sulla base del fascicolo aziendale Il criterio non si applica nel caso domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a prevalente finalità ambientale (come descritti nella prima colonna) | 6 punti |
| | Aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 30.000 euro e 60.000 euro | Sulla base del fascicolo aziendale Il criterio non si applica nel caso domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a prevalente finalità am- | 5 punti |

| | | | |
|---|--|---|---------|
| <p>in modo decrescente in riferimento a tre fasce dimensionali.</p> <p>Detti limiti di priorità per fascia di dimensione economica non si applicheranno nel caso di investimenti a prevalente finalità ambientale (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).</p> | | bientale (come descritti nella prima colonna) | |
| | <p>Aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 60.000 euro e 85.000 euro</p> | <p>Sulla base del fascicolo aziendale</p> <p>Il criterio non si applica nel caso domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a prevalente finalità ambientale (come descritti nella prima colonna)</p> | 4 punti |
| | <p>Aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 85.000 euro e 100.000 euro</p> | <p>Sulla base del fascicolo aziendale</p> <p>Il criterio non si applica nel caso domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a prevalente finalità ambientale (come descritti nella prima colonna)</p> | 3 punti |
| | <p>Aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 100.000 euro e 250.000 euro</p> | <p>Sulla base del fascicolo aziendale</p> <p>Il criterio non si applica nel caso domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a prevalente finalità ambientale (come descritti nella prima colonna)</p> | 2 punti |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Investimenti a prevalente finalità ambientale (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale). | Domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a finalità ambientale (come descritti nella prima colonna), esclusi gli investimenti per adeguamento a limiti minimi obbligatori. | Subordinato al fatto che l'investimento sia effettivamente realizzato | 5 punti |
| Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale | | | |
| Terzo criterio | | | |
| Valorizzazione della qualità dell'investimento - coerenza tra l'importo degli investimenti previsti e la dimensione economica aziendale | Valorizzazione della qualità dell'investimento - coerenza tra l'importo degli investimenti previsti e la dimensione economica aziendale | Aziende richiedenti di qualsiasi dimensione economica | 3 punti nel caso gli investimenti per cui viene richiesto il sostegno della Misura 4.1 siano di importo compreso tra 1 e 2 volte la Produzione Standard aziendale |
| Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale | | | |
| Quarto criterio | | | |
| Priorità a domande presentate da imprese site in zone Natura 2000 | Priorità a domande presentate da imprese site in zone Natura 2000 | Sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda. Il punteggio verrà attribuito se ricade in zona Natura 2000 oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell'azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell'azienda stessa. | 3 punti |
| Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della banca dati delle Aree Natura 2000 e dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale | | | |
| Quinto criterio | | | |
| Priorità a domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione | Domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione di almeno 240 giornate annue di lavoro | Sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame | 4 punti |
| | Domande con investimenti che permettano di | Sulla base della tabella regionale delle giornate | 2 punti |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | incrementare l'occupazione di almeno 120 giornate annue di lavoro | lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame | |
| Modalità di calcolo dei punteggi: Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'incremento di occupazione previsto, che sarà verificato in fase di istruttoria e di accertamento finale tenendo conto del business plan presentato | | | |
| Sesto criterio | | | |
| Priorità a domande presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune oppure relative a progetti integrati o programmi di filiera | Domande presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune oppure relative a progetti integrati o programmi di filiera | Subordinato al fatto che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato | 3 punti |
| Modalità di calcolo dei punteggi: automatica. | | | |
| Settimo criterio | | | |
| Priorità a domande relative a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o con certificazioni di processo (anche ambientale); | Domande relative a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o con certificazioni di processo (anche ambientale); | Subordinato al fatto che la domanda comprenda in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti finalizzati a tali produzioni e che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato | 3 punti |
| Modalità di calcolo dei punteggi: dichiarazione del richiedente - l'adesione effettiva sarà verificata in fase di istruttoria e di accertamento finale | | | |
| Ottavo criterio | | | |
| Priorità a domande relative a produzioni a elevata intensità di lavoro (zootecnica, orto-floro-frutticoltura; viticoltura, trasformazione aziendale dei prodotti agricoli) | Domande relative a produzioni a elevata intensità di lavoro (zootecnica, orto-floro-frutticoltura; viticoltura, trasformazione aziendale dei prodotti agricoli) | Subordinato al fatto che la domanda comprenda in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti finalizzati a tali produzioni e che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato | 2 punti |
| Modalità di calcolo dei punteggi: automatica | | | |
| Nono criterio | | | |
| Priorità a domande relative a investimenti che non consumano nuovo suolo | Domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti di tipo fisso (investimenti edilizi o in attrezzature fisse) che non consumano nuovo suolo in modo irreversibile | Investimenti quali ad esempio ristrutturazioni o nuove costruzioni su aree già in precedenza cementificate / impermeabilizzate. Subordinato al fatto che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato Verrà verificato sulla base della "Tabella investimen- | 3 punti Punteggio ridotto da punti 3 a punti 1 in caso di investimenti realizzati su aree pertinenziali adiacenti ai centri aziendali già compromesse ma non ancora definitivamente cementificate e/o impermeabilizzate. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | ti” se gli investimenti (di importo complessivamente prevalente) richiesti in domanda sono codificati come investimenti che non consumano nuovo suolo in modo irreversibile. | Detta riduzione di punteggio verrà operata dall’Ufficio istruttore durante la fase di verifica della domanda. |
| Modalità di calcolo dei punteggi: automatica | | | |

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

A tale fine, per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:

- Ditte individuali con titolare donna;
- Società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita);
- Società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in considerazione: l’età del titolare per le ditte individuali; l’età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); l’età media dei soci amministratori per le società di capitale.

Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 10